

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2747

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERZANTI, BIASUTTI, DRIUSSI, SCHIRATTI, BARESI

Annunziata il 26 febbraio 1957

Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che presentiamo al vostro esame, è stata redatta al fine di attuare la norma costituzionale, che prevede l'autonomia regionale al Friuli-Venezia Giulia.

Nella seduta del 27 giugno 1947 l'Assemblea Costituente approvò il secondo comma dell'articolo 108 (che divenne poi l'articolo 116) della Costituzione:

« Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali ».

Fu l'onorevole Pecorari che prese l'iniziativa di proporre l'inserimento fra le Regioni a statuto speciale della Regione « Giulio-Friulana e Zara ».

L'onorevole Tessitori propose la soppressione della parola « Zara » e la formula definitiva « Friuli-Venezia Giulia »; osservò, in tale occasione, che all'Italia intanto restava solo una piccola parte della Venezia Giulia ed aggiunse: « con questa determinazione a me pare siano salvaguardate anche le ragioni di natura patriottica e sentimentale che l'onorevole Pecorari ha esposto; perché quando noi, nell'indicare questa nuova Regione dello Stato italiano, diciamo « Venezia Giulia »

ciascuno avverte e sente come questo nome abbia dal punto di vista nazionale, quel significato che è nell'animo di tutti gli italiani ».

La detta decisione dell'Assemblea Costituente venne preceduta da una discussione nella seconda Sottocommissione; in quella sede l'onorevole Fuschini, il 18 dicembre 1946, appoggiò la richiesta per la Regione del Friuli, presentata dagli Enti, che facevano capo alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Udine, la illustrò sotto tutti gli aspetti. La proposta era « di costituire il Friuli in Regione comprendendo in essa Gorizia ed i comuni di tale provincia, nonché i comuni della provincia di Trieste che resteranno all'Italia in seguito al Trattato di pace ».

La inclusione del Friuli-Venezia Giulia tra le Regioni a statuto speciale raccolse sul luogo molti plausi, in quanto veniva e soddisfare una esigenza vivamente sentita dalla popolazione; ma incontrò anche perplessità, perché la concessione dello statuto speciale dava l'impressione che in qualche modo si riconoscessero come non prive di fondamento le pretese territoriali jugoslave su parte del Friuli, pretese manifestatesi da tempo, ma specialmente durante l'ultima guerra e la insurrezione partigiana.

Tenendo conto del manifestarsi di tali perplessità, l'Assemblea Costituente approvò una disposizione transitoria, la X, del seguente tenore:

« Alla Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della seconda parte, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 ».

La predetta disposizione venne approvata su proposta degli onorevoli Gronchi, Piccioni, Piemonte, Facchinetti, Macrelli, Vigna, Scoccimarro.

L'onorevole Gronchi precisò: « in sostanza noi realisticamente diciamo che questo momento non è il più adatto per definire lo statuto speciale per una Regione, la quale, per i recenti avvenimenti internazionali rappresenta un punto particolarmente delicato e sensibile, non solo per la nostra politica interna, ma anche per la politica internazionale ». E spiegò che la disposizione si proponeva « di mantenere nel Friuli-Venezia Giulia una autonomia di carattere generale, rimandando alla prossima Camera la questione, se, anche in conseguenza di una situazione internazionale, la quale potrà orientarsi verso forme e risoluzioni che oggi non prevediamo, risponda agli interessi delle popolazioni interessate il creare una autonomia speciale, uno statuto speciale per questa Regione ».

L'onorevole Zuccarini calorosamente insisté sul concetto che la concessione dell'autonomia speciale era in funzione di italianità e di possibilità di attrazione dell'elemento slavo al di qua e al di là del confine e attraverso un trattamento liberale, mentre, disse, è da disconoscere il pericolo che le popolazioni del confine orientale ci possano essere strappate.

L'onorevole Tonello ritenne che lo statuto speciale sarebbe stato attuato « non prima che le condizioni speciali politiche fra l'Italia e la Jugoslavia siano calmate e siano tornate allo stato normale ».

Alla situazione internazionale contingente si riferì pure l'onorevole Moro considerando che ci si trovava « in un momento di passione, in un momento difficile per questa zona di confine del nostro Paese; e si può perciò dubitare che la concessione dell'autonomia speciale, invece che contribuire alla pacificazione degli animi e ad una migliore intesa per le popolazioni interessate, costituisca invece un motivo per il sorgere di nuove difficoltà per il nostro Paese. Nulla è pregiudi-

cato, perché si tratta di una sospensione nel tempo, per ragioni contingenti ».

Dal complesso della discussione si evince che l'approvazione della disposizione X fu determinata dall'apprensione derivante dalla prima applicazione del Trattato di pace, appena allora ratificato; ma si riservò al Parlamento italiano, come disse l'onorevole Gronchi, di decidere quando, superato il turbamento contingente, fosse giunto il momento di attuare la Regione a statuto speciale.

In forza di tale disposizione, mentre l'Assemblea Costituente approvò gli statuti per le Regioni della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, differì nel tempo l'attribuzione di forme particolari di autonomia alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il 5 ottobre 1954 venne siglato a Londra il *Memorandum* d'intesa fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, circa il territorio libero di Trieste; con esso, tra l'altro, si estendeva l'amministrazione italiana sulla Zona A del territorio stesso.

Con tale strumento diplomatico venne a realizzarsi un assestamento, per quanto definito provvisorio, dei rapporti fra l'Italia e la Jugoslavia per ciò che si riferisce alla situazione della città di Trieste e dei comuni contermini.

Apparve subito che le ragioni che avevano indotto l'Assemblea Costituente ad approvare la X disposizione transitoria erano venute meno e che pertanto il Parlamento avrebbe potuto dare attuazione al precetto costituzionale concernente la istituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Un autorevole riconoscimento in tal senso si ebbe da parte del Senato quando, nella seduta del 15 febbraio 1955, discutendosi il progetto di legge dell'onorevole Amadeo per la elezione dei Consigli regionali, il senatore Sturzo propose una disposizione aggiuntiva del seguente tenore:

« Rilevato che la questione di Trieste è ormai regolata, si attua la norma costituzionale che prevede la costituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia ».

La proposta, rinviata all'esame della Commissione, venne da questa, presenti il Ministro Tupini ed il Sottosegretario Bisori, emendata e ripresentata all'Assemblea, che l'approvò nel seguente testo:

« Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione, al Consiglio regio-

nale Friuli-Venezia Giulia è fissato un termine di 150 giorni per deliberare sullo statuto speciale da adottarsi con legge costituzionale ».

Il fatto che non sia ancora intervenuta l'approvazione di tale progetto di legge, da parte della Camera dei deputati, non ha a tutt'oggi consentita la auspicata costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ciò ha determinato un senso di profondo disagio nell'opinione pubblica delle provincie interessate che, superate, dopo la stipulazione del *Memorandum*, anche le perplessità sulla specialità dello statuto, aspira ad una sollecita realizzazione dell'autonomia regionale, intesa come strumento idoneo alla soluzione dei fondamentali problemi economico-sociali del territorio.

Né è da dire che la inclusione della citata norma nel progetto Amadeo impedisca una azione autonoma per l'attuazione della disposizione costituzionale, in quanto detta norma non mirava altro che ad attuare finalmente la Regione a statuto speciale; attuazione che però non può essere fatta dipendere dalla costituzione delle Regioni a statuto normale.

La concessione di particolari forme di autonomia al Friuli-Venezia Giulia è giustificata non tanto dalla esistenza nel suo territorio di una minoranza linguistica, che è entità limitata e la cui tutela è garantita del resto dall'articolo 6 della Costituzione, quanto dalla posizione geografica e dalle condizioni economiche.

I confini settentrionali ed orientale della costituenda Regione coincidono con il confine di Stato per una lunghezza di circa 300 chilometri.

Posta in contatto di nazionalità diverse, la germanica e la slava, essa ha costituito, nel corso della sua storia, il ponte di passaggio tra i paesi centro-europei e la pianura padana, patendo invasioni e spogliazioni e subendo le alterne vicende dei conflitti internazionali.

Né tutto ciò è stato privo di sfavorevoli conseguenze per quel che riguarda lo sviluppo economico di questo estremo lembo d'Italia.

La precarietà della situazione ha ostacolato l'affermarsi di iniziative industriali, mentre la scarsa produttività del suolo non assicura alle popolazioni risorse sufficienti, cosicché moltissimi lavoratori devono ricercare i mezzi di sostentamento nell'emigrazione all'estero.

Il Trattato di pace, che ha strappato all'Italia l'Istria e gran parte del territorio

della provincia di Gorizia, ha aggravata ulteriormente questa condizione di cose, con particolare pregiudizio per Gorizia e per l'Istria, che si sono viste private del loro *hinterland*.

È indubbio, pertanto, che l'economia della Regione, specialmente quella agricola e montana del Friuli e quella commerciale e portuale di Trieste, ha aspetti caratteristici e quindi presenta problemi che vanno studiati e risolti con criterio diverso da quello adottato per gli analoghi problemi delle terre limitrofe. Al fine di combattere le cause della depressione economica della Regione, che va sempre più aggravandosi, appare urgente la realizzazione dell'Ente Regione, secondo le forme particolari di autonomia previste nel presente progetto di statuto.

D'altra parte appare di indubbio interesse nazionale che la delicata zona di confine orientale possa avere nella Regione, sia nelle condizioni economiche e di progresso sociale, sia nei più ampi sviluppi culturali e spirituali, il massimo vigore, anche per affermare l'Italia al nostro confine e per i rapporti con gli Stati confinanti.

Nella elaborazione dello Statuto è stata seguita in linea di massima l'impostazione degli statuti delle altre Regioni già costituite, che segna una linea direttiva dalla quale non è opportuno né conveniente prescindere.

Naturalmente si è cercato di eliminare, con alcune modifiche, taluni inconvenienti, che l'esperienza delle altre Regioni ha palesato, al fine di ridurre la eventualità di contestazioni e di controversie di interpretazione, e si è soprattutto tenuto conto della particolare situazione politica, economica, sociale e geografica della nostra Regione; situazione che, come si è detto, è stata l'elemento determinante della inclusione della Regione stessa tra quelle a statuto speciale.

Scendendo ad un più particolare, per quanto sommario, esame dello statuto elaborato si osserva:

TITOLO I.

Il titolo I è composto di 3 articoli.

Mentre nulla è da dire per gli articoli 1 e 3, che sono sostanzialmente simili a quelli di altre Regioni, un cenno particolare è necessario per l'articolo 2, soprattutto in relazione alla posizione di Trieste.

Il predetto articolo infatti prevede, al primo comma, che il territorio della Regione sia formato anche dalla circoscrizione della

provincia di Trieste ed al secondo comma che il capoluogo della Regione sia Udine.

È stata posta in discussione la possibilità che Trieste ed il suo territorio vengano ora inclusi nella Regione, dato che il *Memo-randum* d'intesa italo-jugoslavo del 5 ottobre 1954 ha un carattere provvisorio. Si è ritenuto di risolvere in senso positivo l'accennato dubbio, in considerazione del fatto che la sovranità dello Stato italiano si estende anche al territorio di Trieste, comprendente i comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste, com'è comprovato dall'approvazione da parte delle Camere della legge 16 maggio 1956, n. 493, per la elezione della Camera dei Deputati, che dispone all'articolo 4 circa l'applicazione della legge stessa anche ai predetti comuni e perché d'altra parte è estesa al territorio di Trieste l'amministrazione italiana, che comprende, nei suoi istituti, anche la Regione.

Nella scelta di Udine come sede della Regione ci si è ispirati a considerazioni di funzionalità degli uffici regionali e di comodità di accesso agli stessi da parte delle popolazioni interessate. Udine infatti verrà a trovarsi al centro del territorio regionale, distando in modo pressoché uguale dai suoi confini orientale e occidentale, settentrionale e meridionale, mentre gli altri due capoluoghi di provincia, Trieste e Gorizia sono estremamente decentrati e situati nella immediata prossimità del confine di Stato.

TITOLO II.

Le funzioni della Regione sono state disciplinate attribuendo alla Regione stessa potestà legislativa di grado primario, concorrente ed integrativa.

Nella elencazione delle materie ci si è rifatti ai precedenti degli altri statuti già approvati, avendo particolare riguardo alle esigenze politiche ed economiche della Regione costituenda.

Nelle stesse materie viene conseguentemente attribuita alla Regione la potestà amministrativa, nell'esercizio della quale l'Ente osserverà criteri di decentramento mediante delega delle sue funzioni alle provincie ed agli altri Enti locali e con l'attribuzione alle provincie di funzioni amministrative sue proprie.

Un ulteriore decentramento a favore della provincia è prevista dall'articolo 15 con l'attribuzioni di funzioni di polizia amministrativa ai presidenti delle Giunte provinciali.

TITOLO III.

Questo titolo comprende sette capi. Di essi il primo determina gli organi costituzionali della Regione.

Il secondo tratta del Consiglio regionale (organo legislativo della Regione), disciplinandone la elezione, la prima adunanza, gli adempimenti da adottarsi in essa, le riunioni ordinarie e straordinarie, i casi di scioglimento, i requisiti di eleggibilità dei consiglieri, ecc.

Speciale importanza rivestono gli articoli 17 e 18 in cui si riafferma il principio, già adottato negli altri statuti delle Regioni ad autonomia speciale, che il massimo organo regionale viene eletto con suffragio diretto e con sistema proporzionale, ivi fissando il rapporto tra consiglieri regionali ed abitanti in ragione di 1 ogni 25.000; nel determinare questa proporzione, si è tenuta presente la opportunità di creare un organismo sufficientemente rappresentativo ma non pletorico.

È pure previsto che la elezione dei consiglieri abbia luogo sulla base di circoscrizioni elettorali corrispondenti alle provincie, e ciò al fine di assicurare a ciascuna parte del territorio una congrua rappresentanza. Allo stesso scopo, attesa la diversa consistenza demografica delle tre provincie comprese nell'ambito della Regione, è stato attribuito un numero minimo di consiglieri a ciascuna circoscrizione.

I capi III e IV concernono le funzioni legislative del Consiglio e la formazione delle leggi regionali, e regolano le procedure della comunicazione al Commissario del Governo nella regione, del rinvio e dell'impugnazione delle leggi regionali.

I successivi capi V, VI e VII disciplinano la elezione della Giunta regionale, del suo Presidente e le funzioni spettanti a detti organi.

La Giunta regionale è l'organo di governo della Regione, spettando ad essa (articolo 54) tutte le facoltà amministrative che non rientrano nelle attribuzioni del suo Presidente, essendo riservata al Consiglio regionale la sola potestà legislativa.

Al Presidente della Giunta regionale sono attribuite, oltre le funzioni di rappresentante della Regione, quelle di capo della Amministrazione regionale, in quanto presiede la Giunta regionale, ne dirige e coordina l'attività, ripartisce gli affari tra gli assessori, promulga le leggi regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

TITOLO IV.

Questo titolo concerne le finanze ed il patrimonio della Regione. Nella elaborazione delle norme relative si è tenuta presente la necessità di garantire alla Regione i mezzi finanziari strettamente indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste negli articoli precedenti.

L'articolo 57 devolve alla Regione i nove decimi dei proventi ivi indicati, mentre l'articolo 58 prevede la devoluzione di una quota annua variabile dell'imposta generale sull'entrata percetta sul territorio della Regione. In conformità all'articolo 119 della Costituzione e in considerazione della grave depressione economica in cui versa il territorio della Regione e dell'incidenza negativa che sulle possibilità di progresso economico e sociale esercitano la contiguità al confine di Stato e le condizioni politiche conseguenti al Trattato di pace, è prevista all'articolo 59 la erogazione da parte dello Stato alla Regione di un contributo da impiegarsi in base ad un piano economico nella esecuzione dei lavori pubblici.

Poiché, nell'ambito dell'autonomia regionale, alle provincie saranno attribuite nuove e più importanti funzioni, è apparso necessario (articolo 65) provvedere l'adeguamento del loro bilancio ai più estesi compiti, mediante l'assegnazione da parte della Regione di una quota delle entrate tributarie della Regione stessa.

Un cenno particolare merita l'articolo 66, che disciplina la procedura da adottarsi per l'approvazione del bilancio, richiedendo oltre il voto favorevole del Consiglio regionale il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali di almeno due delle circoscrizioni elettorali esistenti nella Regione.

La specialità di tale procedura trova giustificazione nell'opportunità di garantire una equa distribuzione dell'attività regionale in tutte le parti del territorio, quale che sia la consistenza numerica della loro rappresentanza.

TITOLO V.

Questo titolo è dedicato al controllo sulla Regione e agli Organi di giustizia amministrativa. Tenendo conto della esperienza acquisita da altre Regioni ed in conformità all'articolo 125 della Costituzione, si è ritenuto di configurare il controllo sugli atti amministrativi della Regione come sindacato di mera

legittimità, attribuendola ad una delegazione della Corte dei conti avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI.

Nulla si è innovato circa la struttura dell'Ente provincia e degli altri Enti locali.

Le funzioni delle provincie risultano ampie sia in virtù della delega, di cui all'articolo 11, sia con l'attribuzione di nuove funzioni amministrative in materia tra quelle di competenza della Regione, da stabilirsi con legge regionale.

Per un ulteriore decentramento, a sensi dell'articolo 129 della Costituzione, sono previsti i circondari.

Per il controllo sulla provincia, sui comuni e sugli altri Enti locali, si è previsto, per ciascuna provincia, un organo regionale composto di funzionari del Commissariato del Governo e di membri di designazione regionale e provinciale.

Avverso le decisioni dei Comitati provinciali di controllo, è previsto il ricorso amministrativo alla Giunta regionale, i cui provvedimenti sono considerati definitivi.

TITOLO VII.

Questo titolo stabilisce che la rappresentanza del Governo nella Regione sia attribuita ad un commissario del Governo e dispone circa la sua nomina e le sue funzioni.

È pure previsto un vice commissario, con funzioni vicarie.

TITOLO VIII.

Questo titolo, che contiene disposizioni integrative e transitorie, è suddiviso in 9 capi, il primo dei quali stabilisce le forme per la modificazione del presente statuto. Ragioni di praticità che sono suggerite anche dalla esperienza di altre Regioni, hanno indotto a prevedere la possibilità di modifica con legge ordinaria delle disposizioni di carattere finanziario. Il capo II regola l'applicazione delle leggi dello Stato, relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione.

Il capo III stabilisce la procedura per l'approvazione delle norme di attuazione dello statuto e la composizione e nomina della commissione paritetica incaricata di elaborarlo.

Gli altri capi dettano le norme per la prima costituzione degli uffici regionali e per il trasferimento alla Regione di uffici statali,

stabiliscono la composizione provvisoria dell'organo di primo grado di giustizia amministrativa, in attesa della costituzione dell'Organo previsto dall'articolo 72, prevedono la soppressione delle Prefetture, dispongono la cessazione delle integrazioni statali ai bilanci delle provincie, riservano alle leggi dello Stato il regolamento delle particolari agevolazioni di carattere fiscale e creditizio già concesse o da concedersi alle singole provincie ed infine precisano che entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto dovranno essere emanate, con legge ordinaria della Repubblica, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale.

L'importanza e l'urgenza che anche la Regione Friuli-Venezia Giulia entri finalmente in vigore, accanto alle altre quattro Regioni a statuto speciale previste dalla Costituzione, sono evidenti.

La Regione soddisferà le esigenze di una nobile gente, patriottica e laboriosa; e susciterà al confine orientale nuovi impulsi di progresso nell'ambito e per i fini della vita nazionale.

Confidiamo perciò che il Parlamento accoglierà con favore la nostra iniziativa e solleciterà l'adempimento del dovere assunto dall'Italia nella Costituzione verso Trieste, Gorizia e il Friuli.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA REGIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, secondo i principi della Costituzione ed il presente statuto.

ART. 2.

Il territorio della Regione è formato dalle circoscrizioni delle provincie di Gorizia, Trieste ed Udine.

La Regione ha per capoluogo la città di Udine.

ART. 3.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

TITOLO II.

POTESTA DELLA REGIONE

CAPO I. — *Potestà legislativa.*

ART. 4.

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con le obbligazioni internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1°) ordinamento dell'Amministrazione regionale degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;

2°) circoscrizioni comunali;

3°) agricoltura e foreste, ivi compresi zootecnia ed ittica, consorzi agrari, corpo forestale, istituti fitopatologici e stazioni agrarie sperimentali, nonché la disciplina dei rapporti privati in agricoltura;

4°) bonifica e irrigazione; ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria;

5°) caccia e pesca,

6°) usi civici,

7°) impianto e tenuta dei libri fondiari;

8°) ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura e vigilanza sulle medesime;

9°) industria e commercio,

10°) incremento della produzione agricola o industriale, valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli e industriali e delle attività commerciali;

11°) miniere, comprese le cave e torbiere, acque minerali,

12°) artigianato;

13°) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

14°) mercati e fiere,

15°) espropriazioni per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato,

16°) edilizia sovvenzionata; ordinamento degli Istituti per le case popolari e vigilanza sui medesimi,

17°) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri Enti pubblici compresi nell'ambito regionale;

18°) urbanistica e piani regolatori,

19°) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

20°) comunicazioni e trasporti di interesse regionale, comprese le linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

21°) turismo ed industria alberghiera;

22°) igiene e sanità; assistenza sanitaria e ospedaliera;

23°) istruzione post-elementare, istruzione artigiana e professionale;

24°) istituzioni culturali di interesse locale e regionale; musei e biblioteche; conservazione delle antichità ed opere artistiche,

25°) servizi antincendi.

ART. 5.

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1°) ordinamento e funzioni dei comuni e delle provincie;

2°) polizia locale, urbana e rurale;

3°) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

4°) assistenza scolastica;

5°) assunzione di servizi pubblici di interesse regionale;

6°) ordinamento degli Enti di credito fondiario, di credito agrario, Casse di risparmio e Casse rurali nonché delle Aziende di credito a carattere regionale,

7°) utilizzazione delle acque pubbliche.

ART. 6.

La Regione, con l'osservanza dei limiti indicati all'articolo 5 ha inoltre potestà legislativa nelle seguenti materie:

1°) elezione del Consiglio regionale in base ai principi contenuti nel capo II del titolo III;

2°) disciplina del *referendum* di cui agli articoli 8 e 39;

3°) istituzione di tributi regionali, di cui all'articolo 60.

ART. 7.

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi Istituti autonomi e agevolarne la costituzione.

ART. 8.

La Regione provvede con atti legislativi:

1°) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari ed alla deliberazione dell'esercizio provvisorio nel limite di un quadrimestre;

2°) all'istituzione di nuovi comuni, alla modificazione delle circoscrizioni comunali ed alla modificazione della denominazione dei comuni. In ogni caso dovranno preventivamente essere intese le popolazioni interessate a mezzo di *referendum*;

3°) alla modificazione delle circoscrizioni provinciali, su iniziativa dei Consigli comunali sentite, a mezzo *referendum*, le popolazioni interessate;

4°) ad integrare con propri contributi, nei casi di comprovata necessità, i bilanci economici delle provincie;

5°) alla emissione di prestiti di cui all'articolo 62;

6°) alle delegazioni di cui all'articolo 10, primo comma;

7°) alla fissazione delle indennità e degli assegni di cui agli articoli 24 e 49;

8°) agli adempimenti per i quali le leggi dello Stato prevedono leggi regionali.

CAPO II. — *Potestà amministrative.*

ART. 9.

Alla Regione, oltre le funzioni amministrative inerenti alla sua organizzazione e le altre indicate nel presente statuto, sono attribuite le potestà amministrative già spettanti allo Stato nelle materie di cui essa ha potestà legislativa, ferme restando le attribuzioni delle provincie e dei comuni.

ART. 10.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle provincie e ai comuni l'esercizio di funzioni proprie della sua amministrazione.

La Regione, le provincie e i comuni si atterranno in materie alle prescrizioni del Governo o dei Ministri competenti.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previo accordo fra i Ministri competenti e il Presidente della Giunta regionale.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

ART. 11.

La Regione può con legge, delegare l'esercizio di sue funzioni amministrative alle provincie, ai comuni e ad altri Enti locali i quali si conformeranno alle direttive della Giunta regionale e ad essa risponderanno del proprio operato.

Inoltre la Regione, nell'esercizio di sue funzioni amministrative, può avvalersi degli uffici delle provincie, dei comuni e degli altri Enti locali.

Nei casi dei due precedenti commi, le spese sostenute dalle provincie, dai comuni e dagli altri Enti saranno assunte dalla Regione.

ART. 12.

La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministero per il tesoro. La autorizzazione per l'apertura e il trasferi-

mento di sportelli bancari di aziende che svolgono operazioni di credito anche in altre Regioni, è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.

ART. 13.

Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì la facoltà di proporre ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione di proroga.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle quali sono esaminati i provvedimenti elencati nel primo comma.

ART. 14.

Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, accordate successivamente alla entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione una quantità di energia fino al 6 per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione e sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa nel punto più conveniente della Regione.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all'entrata in vigore della presente legge e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, una quantità di energia, nella misura del 10 per cento, a norma del precedente comma.

Per la fornitura di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministero per i lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche della energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.

L'obbligo, previsto nel secondo comma del presente articolo, si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di som-

ministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La Regione a parità di condizioni è preferita nelle concessioni di grande derivazione.

Il Presidente della Giunta regionale, ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi della energia prodotta e utilizzata esclusivamente per i propri servizi.

ART. 15.

I presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti alle Autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri pericolosi e incomodi, di spettacoli e trattenimenti pubblici, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovagli, operai e domestici, di malati di mente, di intossicati e mendicanti, di minori di anni 18 e di meretricio.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.

Le altre attribuzioni, che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto, sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

TITOLO III.

ORGANI DELLA REGIONE LORO COSTITUZIONE E LORO FUNZIONI

CAPO I. — *Organi della Regione.*

ART. 16.

Sono organi costituzionali della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

CAPO II. — *Il Consiglio regionale.*

ART. 17.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazione superiore ai 12.500, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

ART. 18.

La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle provincie.

Il numero dei consiglieri regionali assegnati a ciascuna circoscrizione non può essere inferiore a numero 10 consiglieri.

ART. 19.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni dal giorno della elezione.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo della Regione, non meno di 60 e non più di 70 giorni prima della scadenza del quadriennio e per un giorno compreso negli ultimi quindici del quadriennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro 20 giorni dalla elezione, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età, mentre i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

ART. 20.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di una delle Giunte provinciali e di Sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Altri casi di incompatibilità o ineleggibilità possono essere stabiliti dalla legge Regionale sulla elezione del Consiglio.

In caso di vacanza, anche per dimissioni che siano state accettate dal Consiglio, ciascun consigliere è sostituito dal candidato della stessa lista che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

ART. 21.

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 22.

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri regionali prestano individualmente giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

ART. 23.

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno l'ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento interno del Consiglio.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; nella terza votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi ed espressi.

I membri dell'ufficio di Presidenza possono essere sostituiti dal Consiglio su richiesta motivata di almeno un quarto dei consiglieri.

ART. 24.

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità mensile.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

ART. 25.

Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente e si riunisce in sessioni ordinarie nei mesi di giugno e di novembre di ciascun anno.

Esso è inoltre convocato per provvedere agli adempimenti previsti dalla Costituzione e dal presente statuto o quando il Presidente lo ritenga opportuno; oppure a richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno un quarto dei consiglieri, entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; esso può tuttavia deliberare di riunirsi in seduta segreta.

ART. 26.

Il Commissario del Governo è invitato dal Presidente della Giunta regionale uscente alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

ART. 27.

Il regolamento interno, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina il funzionamento del Consiglio.

ART. 28.

Il Consiglio regionale è sciolto:

quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente statuto, o quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza o per qualsiasi altro motivo, non sia in grado di funzionare;

se non corrisponda all'invito del Governo a revocare la Giunta regionale quando essa o il suo Presidente abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o al presente statuto o gravi violazioni di legge; per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri e, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare di cui all'articolo 126, quarto comma, della Costituzione.

ART. 29.

Col decreto di scioglimento del Consiglio regionale è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili a consiglieri, la quale esercita le funzioni attribuite alla Giunta e, in caso di improrogabilità, compie gli atti demandati al Consiglio da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

La Commissione di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla sua nomina e di intesa col commissario del Governo, indice le elezioni regionali da tenersi entro i 60 giorni successivi.

Nel caso di scioglimento motivato da ragioni di sicurezza nazionale in tempo di guerra, o nell'imminenza dello stato di guerra le nuove elezioni sono indette entro tre mesi dalla cessazione delle ostilità.

ART. 30.

L'invito, di cui al secondo comma dell'articolo 28, a revocare la Giunta regionale, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con determinazione motivata, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III. — *Funzioni del Consiglio regionale.*

ART. 31.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni previste dalla Costituzione, dal presente statuto o da altre leggi dello Stato.

Delibera inoltre sulle materie di competenza della Giunta regionale, che questa ritenga di sottoporre al suo voto.

In tal caso la deliberazione del Consiglio è vincolante per la Giunta.

Il Consiglio regionale può deliberare inchieste da eseguirsi dai suoi membri, sulle materie rientranti nella competenza della Regione.

ART. 32.

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti legislativi articolati da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati dal Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Commissario del Governo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede alla loro trasmissione al Parlamento.

CAPO IV. — *La formazione delle leggi regionali.*

ART. 33.

L'iniziativa delle leggi regionali sotto forma di progetti articolati, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio, a ciascuno dei consiglieri provinciali ed agli elettori in numero non inferiore a 20.000.

ART. 34.

I disegni di legge presentati al Consiglio sono esaminati dalle Commissioni permanenti, istituite a norma del regolamento interno, e sottoposti, con una o più relazioni, all'Assem-

blea plenaria nei termini stabiliti dal predetto regolamento.

Ciascun disegno di legge è esaminato e votato dal Consiglio articolo per articolo e infine nel suo complesso.

La stessa procedura prevista nei precedenti comma è seguita nei casi di riesame di un disegno di legge rinviato dal Governo ai sensi dell'articolo seguente.

ART. 35.

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è dal Presidente del Consiglio stesso comunicata al Commissario della Regione e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale per motivi di illegittimità o di contrasto con gli interessi nazionali.

In questo caso, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

ART. 36.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale, la promulgazione, se il Governo della Repubblica consente, non è subordinata ai termini di cui all'articolo precedente.

Il Consenso del Governo è deliberato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che lo comunica al Presidente della Giunta regionale, tramite il Commissario del Governo.

ART. 37.

Le leggi regionali, dopo la decorrenza dei termini di cui all'articolo 35, sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale con la formula: « Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ». Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

ART. 38.

Le leggi regionali sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia ed entreranno in vigore 15

giorni dopo la pubblicazione, salvo che non sia in esse fissato un termine maggiore o minore.

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 39.

Le leggi regionali sono sottoposte a *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale, quando ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o un Consiglio provinciale.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta al *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del *referendum* sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 6.

ART. 40.

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente statuto.

Copia dell'atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo.

CAPO V. — *La Giunta regionale.*

ART. 41.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente, da assessori effettivi in numero non superiore a 10 e da assessori supplenti in numero non superiore a quattro.

La Giunta regionale scade alla scadenza del Consiglio che la ha eletta.

Il nuovo Consiglio regionale procede alla elezione della nuova Giunta appena costituito il proprio ufficio di Presidenza.

Negli altri casi, il Consiglio procede alla rinnovazione della Giunta entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza.

In ogni caso la Giunta cessante resta in carica per la amministrazione ordinaria fino alla elezione della nuova.

ART. 42.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, e dopo il secondo scrutinio a maggioranza relativa dei voti validi ed espressi.

ART. 43.

Gli assessori effettivi e supplenti, nel numero stabilito dal Consiglio, sono da questo eletti nel suo seno su proposta del Presidente della Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validi ed espressi.

ART. 44.

La Giunta regionale, oltre il caso previsto agli articoli 28, secondo comma, e 30, può essere revocata dal Consiglio anche su mozione motivata, presentata da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, e votata a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca della Giunta deve essere posta in discussione entro 15 giorni ma non prima di tre giorni dalla presentazione.

ART. 45.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo essere state accolte dal Consiglio.

Alle dimissioni o al decesso del Presidente della Giunta conseguono di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

ART. 46.

Le dimissioni rassegnate dagli assessori hanno effetto dopo essere state accolte dal Presidente della Giunta, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

In tal caso il Consiglio regionale, entro 30 giorni, procede alla sostituzione con le modalità indicate nell'articolo 43.

ART. 47.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 48.

L'ufficio di Presidente della Giunta o di assessore è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico salvo quello di Consigliere regionale.

ART. 49.

Al Presidente della Giunta e agli assessori sono attribuiti con legge regionale assegni mensili.

CAPO VI. — *Funzioni del Presidente della Giunta regionale.*

ART. 50.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione; e in tale qualità intrattiene i rapporti col Governo e col Commissario del Governo;

b) è il capo dell'Amministrazione regionale, presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività;

c) promulga le leggi regionali ed emana con proprio decreto i regolamenti delle leggi regionali deliberati dalla Giunta;

d) provvede con propri decreti nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dal presente statuto e dalle leggi regionali;

e) provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi in cui le leggi dello Stato, applicate dalla Regione, prevedono il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto ministeriale, fatte salve le attribuzioni del Consiglio regionale.

ART. 51.

Il Presidente della Giunta, con proprio decreto in ogni tempo modificabile, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, e alla ripartizione degli affari tra gli assessori, regola pure l'ordine delle supplenze in caso di vacanza o di impedimento di uno o più assessori.

Con propri decreti egli può delegare agli assessori la firma di determinate categorie di atti rientranti nelle materie di rispettiva competenza.

Non può delegare la firma dei decreti, salva la sostituzione, da parte dell'assessore designato in casi previsti dal primo comma del presente articolo.

ART. 52.

Il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, per essere sentito quando sono trattate materie di particolare interesse per la Regione.

ART. 53.

Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo statuto alla Regione ai sensi dell'articolo 10, conformandosi alle istruzioni del Governo verso il quale è responsabile.

CAPO VII. — *Funzioni della Giunta regionale.*

ART. 54.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Sono di competenza della Giunta tutti i provvedimenti che non siano riservati espressamente alla competenza del Consiglio.

In particolare ad essa spettano:

1°) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;

2°) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;

3°) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale e commerciale;

4°) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;

5°) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

ART. 55.

La Giunta regionale è competente alla cognizione dei ricorsi amministrativi avverso la decisione dei Comitati provinciali di controllo di cui al capo II del titolo VI.

TITOLO IV.

FINANZE E PATRIMONIO
DELLA REGIONE

CAPO I. — *Finanze.*

ART. 56.

La Regione gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito nel presente capo.

ART. 57.

Sono devoluti alla Regione i nove decimi dei sottoindicati proventi dello Stato riscossi nel territorio della Regione:

1°) imposte sui terreni e fabbricati;

2°) imposte sui redditi agrari;

3°) imposte di ricchezza mobile, ivi compresi i gettiti relativi ad attività producentesi nella Regione, i cui titolari abbiano il domicilio fiscale fuori del territorio di essa;

4°) imposta di fabbricazione sul gas ed energia elettrica consumati nella Regione;

5°) canoni per le concessioni idroelettriche,

6°) quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione.

ART. 58.

Alla Regione è inoltre devoluta una quota dell'imposta generale sull'entrata percetta nel territorio della Regione e di altri proventi dello Stato riscossi nel territorio stesso.

Le quote di cui al comma precedente sono determinate ogni anno, tre mesi prima dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono, d'accordo fra il Governo e il Presidente della giunta regionale.

La devoluzione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministeri per l'interno, per le finanze e per il tesoro. Nel caso che non si raggiunga l'accordo di cui al secondo comma si fa luogo ad una devoluzione provvisoria nelle misure proposte dal Governo e la questione viene da questo deferita alla decisione del Parlamento.

ART. 59.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione dei lavori pubblici.

ART. 60.

La Regione ha facoltà di istituire, con legge regionale, tributi propri in armonia con il sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei comuni.

ART. 61.

La Regione può stabilire una imposta in misura pari al 2 per cento del valore reale della energia elettrica prodotta nella Regione.

Da tale imposta sono esenti le ferrovie dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

E soppressa, per le nuove concessioni nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione

cazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

ART. 62.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, allo scopo di provvedere ad investimenti in opere permanenti e per importi che non eccedano le sue entrate ordinarie.

ART. 63.

Le entrate della Regione sono inoltre costituite dai redditi del suo patrimonio e dagli altri proventi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni amministrative.

ART. 64.

La Regione, a mezzo di funzionari delegati dal Presidente della Giunta regionale, ha facoltà di prendere visione delle operazioni degli Uffici finanziari dello Stato relative ai tributi ad essa devoluti in quote fisse o variabili o di fornire dati, informazioni e suggerimenti al fine del migliore esito delle operazioni stesse.

La Regione, previa intese col Ministro delle finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.

ART. 65.

Allo scopo di adeguare le finanze delle provincie al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse può assegnarsi annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione.

ART. 66.

I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari, accompagnati dalla relazione della Giunta stessa, sono approvati con legge del Consiglio regionale.

Nel voto di approvazione, espresso per appello nominale, deve concorrere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri attribuiti ad almeno due delle circoscrizioni elettorali esistenti nella Regione.

Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è deferita al Ministro per l'interno.

CAPO II. — *Patrimonio.*

ART. 67.

Le strade e gli acquedotti di interesse esclusivamente regionale sono trasferiti dallo Stato alla Regione e vanno a formare il demanio regionale.

ART. 68.

Sono trasferiti alla Regione e vanno a formare il patrimonio indisponibile i seguenti beni patrimoniali dello Stato:

- 1°) le foreste;
- 2°) le miniere, ivi comprese le acque minerali e termali;
- 3°) le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
- 4°) costituiscono, inoltre, il patrimonio indisponibile della Regione gli uffici di sua proprietà destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi.

ART. 69.

Sono inoltre trasferiti alla Regione i beni immobili dello Stato disponibili o che si rendano tali ed i beni (immobili e loro pertinenze) di proprietà dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, siti nel territorio della Regione.

ART. 70.

Con norme d'attuazione del presente statuto saranno determinati i beni di cui agli articoli 67, 68 e 69 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

Il demanio e il patrimonio della Regione sono soggetti al regime previsto dal Codice civile e dalle altre leggi per il demanio e il patrimonio dello Stato, in quanto applicabili.

TITOLO V.

CONTROLLO SULLA REGIONE
E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

ART. 71.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

ART. 72.

Nella Regione, la giustizia amministrativa di primo grado è esercitata da un organo costituito secondo le leggi della Repubblica, relative all'attuazione del secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione.

Transitoriamente, sarà provveduto come stabilito all'articolo 93 del presente statuto.

TITOLO VI.

ENTI LOCALI

CAPO I. — *Province e comuni.*

ART. 73.

Le province ed i comuni della Regione sono Enti autonomi con gli ordinamenti e le funzioni stabiliti dalle leggi generali della Repubblica.

Con legge regionale saranno ampliate le competenze delle province, attribuendo loro funzioni amministrative in materie, fra quelle previste dagli articoli 4 e 5 del presente statuto.

Le province sono inoltre circoscrizioni di decentramento della Regione.

Con legge regionale potranno venir istituiti a scopo di decentramento i circondari previsti dall'articolo 129 della Costituzione.

CAPO II. — *Controllo sugli Enti locali.*

ART. 74.

Il controllo sulle province, sui comuni e sugli altri Enti locali è esercitato in ogni provincia, da un Comitato provinciale di controllo, composto come segue:

1°) un membro effettivo e uno supplente, designati dal commissario del Governo tra i funzionari del Commissariato;

2°) due membri effettivi ed uno supplente, designati dal Consiglio regionale fra esperti in materie amministrative che siano elettori nella Regione;

3°) due membri effettivi ed uno supplente, designati dal Consiglio provinciale fra esperti in materie amministrative che siano elettori nella provincia.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, e sceglie il presidente fra i propri membri.

I membri designati dal Consiglio regionale o dal Consiglio provinciale durano in carica fino alla scadenza di detti organi e restano in funzione fino alla nomina dei successori.

Segretario del Comitato è un funzionario dell'Amministrazione provinciale .

ART. 75.

Sono incompatibili a far parte del Comitato provinciale di controllo i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e quelli comunali della provincia.

ART. 76.

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato dai Comitati provinciali di controllo nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principî delle leggi dello Stato.

ART. 77.

Avverso le decisioni dei Comitati provinciali di controllo è ammesso il ricorso amministrativo alla Giunta regionale, i cui provvedimenti sono definitivi.

ART. 78.

Al fine di promuovere provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali e di rimozione o sospensione dei Presidenti delle Giunte provinciali e dei Sindaci, l'Autorità governativa può richiedere ai Comitati provinciali di controllo tutti gli elementi che ritiene necessari .

TITOLO VII.

RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO
NELLA REGIONE

CAPO I. — *Il Commissario del Governo
e il vice commissario.*

ART. 79.

Il Commissario del Governo nella Regione è un funzionario dello Stato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 80.

Il Commissario del Governo risiede a Udine.

ART. 81.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'interno, è nominato un vice Commissario del Governo nella Regione.

CAPO II. — *Funzioni del Commissario del Governo e del vice Commissario.*

ART. 82.

Ferme le altre funzioni demantategli dal presente statuto; il commissario del Governo nella Regione:

1°) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sul funzionamento degli Uffici statali, salvo quelli riflettenti le Amministrazioni della giustizia, della difesa e delle ferrovie;

2°) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle provincie e dei comuni delle funzioni ad essa delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3°) esercita tutte le funzioni già demandate ai prefetti in quanto non siano affidate dal presente statuto alla Regione, ad organi di essa od alle provincie;

4°) costituisce normalmente il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione.

ART. 83.

Il vice Commissario del Governo sostituisce il Commissario in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
E TRANSITORIE

CAPO I. — *Modificazioni del presente statuto.*

ART. 84.

Per le modificazioni del presente statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto stabilisce l'articolo seguente.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

ART. 85.

Le disposizioni contenute nel titolo IV e quelle dell'articolo 14 possono essere modificate con leggi ordinarie, su concorde richiesta del Governo e del Presidente della Giunta regionale delegato dal Consiglio regionale.

CAPO II. — *Legislazione statale
e legislazione regionale.*

ART. 86.

La Regione nelle materie in cui non abbia legiferato, pur avendone la competenza, applica in quanto compatibili le leggi dello Stato.

In particolare, fin quando le leggi regionali non dispongano diversamente, nei limiti dello statuto, la Regione applica le leggi dello Stato, in quanto compatibili, per la gestione del suo bilancio.

ART. 87.

Le leggi della Repubblica che modifichino alcuno dei punti fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, di cui all'articolo 4 del presente statuto, abrogano o modificano le leggi regionali che siano con esse incompatibili.

Le leggi della Repubblica che modifichino alcuno dei principi delle leggi dello Stato nelle singole materie di cui all'articolo 5 del presente Statuto abrogano o modificano le leggi regionali che siano con esse incompatibili.

Nei casi dei due comma precedenti, la Regione provvederà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle leggi della Repubblica, alle conseguenti modificazioni delle sue leggi.

CAPO III. — *Norme d'attuazione
del presente statuto.*

ART. 88.

Il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e sentito il Consiglio dei ministri, provvederà all'emanazione delle norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

In quanto con le norme d'attuazione si modifichino leggi ordinarie, la relativa potestà è delegata al Governo per la durata di cinque anni.

La delegazione di cui al comma precedente può essere prorogata, in caso di necessità, con legge ordinaria.

ART. 89.

Le norme d'attuazione potranno disporre anche in ordine ai principi delle leggi dello Stato, di cui all'articolo 5 del presente statuto, qualora manchino le leggi della Repubblica previste nella disposizione IX della Costituzione.

Qualora, dopo l'emanazione di norme d'attuazione sulla materia di cui al comma precedente, intervengano leggi della Repubblica con le quali esse risultino in contrasto, dette norme d'attuazione si avranno per abrogate e la Regione dovrà attenersi a quanto disposto dall'articolo 87.

ART. 90.

Le norme d'attuazione del presente statuto sono elaborate e proposte al Governo da una Commissione paritetica di quattro membri, due rappresentanti dello Stato e due rappresentanti della Regione.

La Commissione sarà nominata entro quattro mesi dalla elezione del primo Consiglio regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro.

Agli effetti della nomina dei due rappresentanti della Regione, il Presidente della Giunta regionale propone al Presidente del Consiglio dei Ministri una rosa di quattro nomi designati dal Consiglio regionale.

CAPO IV. — *Prima costituzione
degli Uffici regionali e trasferimento
alla Regione di Uffici statali.*

ART. 91.

Per la prima formazione dei suoi uffici e in attesa che siano emanate le leggi regionali di cui all'articolo 4, n. 1, la Regione si avvarrà, in genere, di personale comandato dagli Enti locali e dalle Amministrazioni dello Stato.

ART. 92.

Gli uffici statali che attendono, nel Friuli-Venezia Giulia, a funzioni attribuite alla Regione potranno essere trasferiti alla Regione con le norme di attuazione del presente statuto.

CAPO V. — *Giunte provinciali amministrative
in sede giurisdizionale.*

ART. 93.

Finché saranno emanate le leggi della Repubblica di cui al primo comma dell'articolo 72, continueranno a funzionare nella Regione le vigenti Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, la cui composizione è così modificata:

1°) le Giunte sono presiedute da un funzionario della Amministrazione dello Stato, designato dal Commissario del Governo,

2°) i due funzionari di Prefettura sono sostituiti, in ciascuna Giunta, da due funzionari del Commissariato del Governo, designati, al principio di ogni anno, dal Commissario;

3°) i membri già nominati dai Consigli provinciali sono sostituiti da due membri designati dai Consigli provinciali per i Comitati provinciali di controllo di cui al punto tre dell'articolo 74 del presente statuto.

CAPO VI. — *Soppressione delle Prefetture.*

ART. 94.

Le Prefetture di Udine e di Gorizia e il Commissario per il Governo di Trieste sono soppressi dalla data della nomina del Commissario del Governo nella Regione; per l'esaurimento di affari in corso saranno costituiti uffici stralcio sotto la vigilanza del Commissario del Governo.

CAPO VII. — *Cessazione delle integrazioni
dello Stato alle provincie.*

ART. 95.

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in funzione del primo Consiglio Regionale, cesseranno le integrazioni dei bilanci delle provincie a carico dello Stato.

CAPO VIII. — *Provvidenze particolari
di carattere fiscale e creditizio.*

ART. 96.

Le agevolazioni fiscali e creditizie concesse ad una o più provincie, come la zona franca di Gorizia ed i fondi di rotazione, continueranno ad essere regolate con leggi dello Stato.

CAPO IX. — *Elezioni*
del primo Consiglio regionale.

ART. 97.

Con legge della Repubblica, fermi i principi posti dal presente statuto, saranno emanate, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale.

Le spese relative all'elezione saranno a carico dello Stato.